

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **LA RETTIFICA IVA NEI CAMBI DI REGIME FISCALE**

Ai fini IVA, il passaggio al regime a forfait comporta la rettifica della detrazione operata sugli acquisti negli anni precedenti. Allo stesso modo, il passaggio al regime ordinario dal regime forfettario comporta la possibilità di recuperare l'imposta non detratta negli esercizi precedenti. Analizziamo i casi in cui trovano applicazione tali rettifiche e i risvolti nella dichiarazione annuale IVA 2024.

■ **LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE**

Il Decreto Legislativo di riforma in materia di fiscalità internazionale ridefinisce, in parte, i criteri di collegamento della residenza fiscale delle persone fisiche. Alla luce dell'intervento normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno:

- ◆ hanno la residenza ai sensi del Codice Civile;
- ◆ hanno il domicilio, inteso come luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- ◆ sono presenti nel territorio dello Stato;
- ◆ sono iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafiche della popolazione residente.

Tutti i suddetti criteri, alternativi tra loro, devono essere verificati per la maggior parte del periodo di imposta, tenendo conto anche degli eventuali periodi non consecutivi.

■ **LE NOVITÀ PER LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI**

Ai contratti di locazione breve è possibile applicare il regime della cedolare secca, in linea generale per non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. La "Legge di Bilancio 2024" ha disposto una rilevante modifica per l'aliquota della cedolare su tali locazioni brevi. Nella scheda si analizzano le principali novità.



■ **CONTRIBUTO FORMAZIONE AUTOTRASPORTO: DOMANDE ENTRO IL 15 APRILE**

Al via gli incentivi pari a 5 milioni di euro per sostenere le attività di formazione professionale del settore dell'autotrasporto di merci (XIV edizione). Pronte le regole per la richiesta degli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'annualità 2024. Con la pubblicazione del D.M. 7 febbraio 2024 sono state definite le modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo a supporto delle attività di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. Le domande potranno essere inviate entro il 15 aprile 2024. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 15.03.2024 AL 29.03.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Bonus contributi INPS ASD/SSD: domande entro il 22 aprile

Fino alle ore 23,59 di lunedì 22 aprile 2024 sarà possibile presentare la domanda per l'accesso al contributo per gli oneri previdenziali **in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive**, con **ricavi non superiori** complessivamente a **euro 100.000¹**. Con [decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani](#) sono state definite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

Il contributo è pari all'ammontare dei **contributi previdenziali versati** dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l'obbligo di denuncia e versamento, **sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023** ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le domande potranno essere inviate utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla [piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#).

Fattura elettronica: dal 20.03 consultazione libera

Con il [Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024](#) le Entrate vanno a modificare il precedente [Provvedimento n. 433608 del 24.11.2022](#) relativo alla **fatturazione elettronica per applicare la norma introdotta dal DI Anticipi o collegato fiscale** relativamente alle cosiddette **e-fatture**. Si prevede ora la possibilità di **libera consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia per gli operatori che per i consumatori finali, senza necessità di adesione preventiva**.

Si ricorda che:

- ◆ le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio mentre,
- ◆ i dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi sono a disposizione fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Docente ripetizioni private: come viene tassato

Le Entrate hanno fornito **chiarimenti** sugli **adempimenti fiscali** di un **docente di scuola pubblica che impartisce anche lezioni private** con [l'interpello n. 63 dell'8 marzo 2024](#).

Viene specificato che **il regime forfettario e il regime speciale per i docenti titolari di cattedra che impartiscono anche lezioni private sono incompatibili**.

¹ previsto dall'articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021. Le ASD e le SSD ai fini della richiesta del contributo non devono avere conseguito, nell'anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell'anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro.



Il caso riguardava un professionista con partita iva che dopo l'assunzione come docente statale, chiedeva di poter chiudere la Partita Iva pur continuando con "regolarità" a svolgere "5/6 lezioni a settimana".

Secondo l'Agenzia, invece, **realizzandosi il requisito della "abitualità", l'istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se:**

- ◆ **continuare ad applicare il regime "forfetario"** di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione,
- ◆ **in alternativa, applicare il regime "speciale" di cui alla legge n. 145 del 2018**, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione.

Rifiuto di cessione di crediti da bonus edilizi: il modello e le regole

Con la [Circolare n. 6 dell'8 marzo](#) le Entrate hanno pubblicato il [modello e istruzioni](#) per **rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi** (di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). **Si tratta** in particolare **dei casi in cui:**

- ◆ la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- ◆ il cedente e il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla "Piattaforma cessione crediti" (Piattaforma).

L'Agenzia specifica che:

- ◆ qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l'opzione per l'utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l'apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- ◆ in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l'importo corrispondente.

Cessioni oggetti d'arte: quando ricorre il reddito d'impresa

Con l'Ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024, la Corte di cassazione si è occupata nuovamente della **tassazione delle cessioni di opere d'arte**. Sinteticamente ha ribadito che, nel caso in cui:

- ◆ l'attività di cessioni di opere d'arte sia svolta in via abituale, con caratteri di stabilità e regolarità,
 - ◆ si protragga per un periodo di tempo apprezzabile, pur se non necessariamente con rigorosa continuità,
- si è in presenza di **reddito inquadrabile tra quelli d'impresa**.

Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull'accordo UE

Lo scorso 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto l'accordo quadro europeo sul telelavoro dei transfrontalieri "*Framework Agreement on the application of*



Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework ¹.
L'accordo entra in vigore , per l'Italia, dal 1° gennaio 2024.

In particolare, è prevista una novità importante ovvero **l'innalzamento dal 25% al 50% del limite di tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza entro il quale è consentito il versamento dei contributi previdenziali nel paese in cui ha sede l'impresa**. In questo modo diviene meno frequente la competenza della legislazione sociale del paese di residenza, con effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori sia per le imprese coinvolte.

In data 13 marzo 2024, l'INPS ha emanato il messaggio 1072 per le **prime istruzioni** in particolare riguardanti **l'ambito applicativo delle novità e le modalità di richiesta di deroga**, in attesa della firma di ulteriori specifici accordi in materia previdenziale.

Si specifica in particolare che eventuali **domande di deroga con effetto retroattivo** possono essere inviate:

- ◆ per un periodo precedente la data di richiesta non superiore tre mesi, oppure
- ◆ entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

La richiesta di deroga deve essere inoltrata all'Istituto attraverso l'applicativo INPS **"Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera"** a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

Concludiamo informando che:

- ◆ il Ministero della Cultura ha disposto **la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande "credito d'imposta funzionamento sale cinematografiche"**² alle ore 23.59 del 12 aprile 2024 (in luogo del precedente termine del 15 marzo 2024);
- ◆ **il 15 marzo alle 12 riapre lo sportello per la richiesta del Bonus ad imprese e professionisti per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul sito INVITALIA con scadenza ultima alle ore 17.00 del 20 giugno 2024.

² di cui all'art. 36-bis, D.M. 2 aprile 2021.



LA RETTIFICA IVA NEI CAMBI DI REGIME FISCALE

Ai fini IVA, il **passaggio al regime a forfait** comporta la **rettifica della detrazione** operata sugli **acquisti negli anni precedenti**. Allo stesso modo, il **passaggio al regime ordinario dal regime forfettario** comporta la possibilità di **recuperare l'imposta non detratta** negli esercizi precedenti.

Analizziamo i **cas**i in cui trovano applicazione tali rettifiche e i risvolti nella **dichiarazione annuale IVA 2024**.

| LA RETTIFICA IVA NEI CAMBI DI REGIME FISCALE | |
|--|---|
| PREMESSA | <p>Con l'innalzamento da 65.000 a 85.000 euro del limite di reddito per rientrare nel regime forfettario, ad opera della "Legge di Bilancio 2023"³, si allarga la platea di contribuenti che sono passati nel nuovo regime forfettario dal 1° gennaio 2023.</p> <p>La convenienza del regime è da attribuire ad:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ un calcolo forfettario delle imposte, e◆ a notevoli semplificazioni ai fini Iva. <p>Le imposte sostitutive dell'IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali, vengono calcolate utilizzando un'aliquota del 15% (o 5% per le nuove attività) sul reddito imponibile determinato applicando una percentuale – coefficiente di redditività – diversa a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata⁴.</p> |
| REGOLE IVA REGIME FORFETTARIO | <p>Il regime dei contribuenti forfettari stabilisce che i contribuenti non addebitano l'Iva in rivalsa sulle fatture emesse, né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.</p> <p>Tali soggetti sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi⁵ ossia dalla:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ registrazione delle fatture emesse⁶;◆ registrazione dei corrispettivi⁷;◆ registrazione degli acquisti⁸;◆ tenuta e conservazione dei registri e documenti⁹, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;◆ dichiarazione e comunicazione annuale IVA¹⁰. <p>A partire dal 01.07.2022 i soggetti forfettari che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, sono tenuti alla fatturazione elettronica. Dal 01.01.2024 l'obbligo di</p> |

³ L. 197/2022.

⁴ allegato 2 alla L. 145/2018.

⁵ previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972.

⁶ art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972.




⁷ art. 24 del medesimo D.P.R.

⁸ art. 25 del medesimo D.P.R.

⁹ art. 39 del medesimo D.P.R.

¹⁰ artt. 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998.



| | |
|--|--|
| | <p> fatturazione elettronica è stato esteso a tutti i contribuenti forfettari.</p> <p>I contribuenti che applicano il regime forfettario restano soggetti agli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; ◆ certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per specifiche attività esonerate¹¹; ◆ integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. <p>A seguito delle modifiche al regime forfettario, dal 01.01.2023 l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfettario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.</p> <p>Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata</p> <p> cessazione del regime forfettario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento – l'imposta non detratta in costanza di regime forfettario. Di seguito vediamo con quali modalità.</p> |
| <p>PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME FORFETTARIO</p> | <p>I contribuenti che si trovano nella situazione di passare dal regime normale di detrazione dell'Iva sugli acquisti al regime di totale indetraibilità previsto per i forfettari, devono rettificare la detrazione dell'IVA operata in passato, nell'ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di "normale" attività.</p> <p>Nel caso di passaggio al regime forfettario a partire dal 01.01.2024, tale rettifica IVA dovrà essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva 2024 riferita al periodo 2023, da presentare entro il 30.04.2024.</p> <p>La rettifica della detrazione IVA è richiesta limitatamente ai beni ceduti o non ancora utilizzati, e per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione.</p> <p> Non si tiene comunque conto dei beni di valore inferiore a 516,46 euro, né dei beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.</p> <p>La rettifica dell'IVA riguarda anche i beni ammortizzabili immateriali¹² (diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni o avviamento eccetera).</p> |

¹¹ ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 696/1996 (purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 – [risoluzione n. 108/E del 23.04.2009](#))

¹² di cui all'art. 103 del Tuir.



Infine, i **fabbricati o porzioni di fabbricati** sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in **dieci anni**, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.

Ai fini della rettifica occorre predisporre un'**apposita documentazione** nella quale indicare, per **categorie omogenee**, la quantità ed i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.

Riepilogando, la rettifica della detrazione IVA opera come segue.

| TIPOLOGIA DI BENE | RETTIFICA IVA |
|---|--|
| Beni ammortizzabili | Se non sono passati più di 4 anni Con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ beni di valore fino a 516,46 euro ◆ beni con aliquota di ammortamento superiore al 25% |
| Beni ammortizzabili immateriali¹³ | Se non sono passati più di 4 anni Con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ beni di valore fino a 516,46 euro ◆ beni con aliquota di ammortamento superiore al 25% |
| Beni immobili ed aree fabbricabili | Se non sono passati più di 10 anni |

Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel **2024 acceda al regime forfettario** e che presenti, al 31.12.2023, la seguente situazione.

| ANNO ENTRATA IN FUNZIONE | BENE AMMORTIZZABILE | VALORE | IVA | RECUPERO IVA | RECUPERO DETRAZIONE |
|--|--|--------|-----|--------------|---------------------|
| 2023 | Macchinario | 1.000 | 220 | 4/5 | 176 |
| 2022 | Bene di costo < 516,46 euro* | 400 | 88 | 3/5 | - |
| 2021 | Computer | 1.500 | 330 | 2/5 | 132 |
| 2020 | Software*(ammortamento 33%) | 3.000 | 660 | - | - |
| 2020 | Cellulare con detrazione IVA limitata al 50% | 1.500 | 330 | 1/5 | 33 |
| 2018 | Macchinario | 1.500 | 330 | - | - |
| TOTALE RETTIFICA DETRAZIONE IVA | | | | | 341 |

* Il bene di valore **inferiore a 516,46 euro** non deve esser preso in considerazione, così come non va considerato il bene con ammortamento **superiore al 25%**.



**PASSAGGIO
DAL REGIME
FORFETTARIO
AL REGIME
ORDINARIO**

I contribuenti che **fuoriescono dal regime forfettario**, con decorrenza dall'anno successivo a seguito del **superamento della soglia di ricavi e compensi di 85.000 euro**, hanno diritto alla **rettifica dell'imposta non detratta** in costanza di regime¹⁴, da **esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie**. Il periodo d'imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi che viene superato.

Così, il superamento del limite di 85.000 euro nell'anno x (nel quale viene applicato il regime forfettario) implica che **l'eventuale rettifica dell'imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all'anno x+1** (primo anno di applicazione delle regole ordinarie), **da presentare nell'anno x+2**.

Il **superamento del limite di 100.000 euro nell'anno x**, invece, **implica che la rettifica dell'imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno**, da presentare nell'anno x+1.

In **entrambi i casi**, la rettifica della detrazione è operata nel rispetto delle condizioni previste dalla norma¹⁵, in base alla quale:

- ◆ **se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività**, comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita **limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati** e, per i **beni ammortizzabili**, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione;
- ◆ **ai fini della rettifica, i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili** ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione;
- ◆ **le rettifiche delle detrazioni sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano**, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

Per effetto del superamento nel corso dell'anno X del limite di 85.000 euro (ma entro il limite di 100.000 euro), nella dichiarazione IVA dell'anno successivo x+1 potrà essere computata a credito in un'unica soluzione, l'imposta relativa:

- ◆ ai **beni** e ai **servizi** non ancora ceduti o **utilizzati al 31 dicembre dell'anno x**;
- ◆ ai **beni ammortizzabili** (compresi i beni immateriali, quali ad esempio opere dell'ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), **se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione** (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.

Andranno dettagliati su apposita documentazione, per categorie omogenee, la quantità, la natura e i valori dei predetti beni e servizi.

¹⁴ secondo le condizioni previste dall'art. 19-bis2 del Decreto IVA.

¹⁵ nello specifico dall'art. 19-bis2 del decreto IVA.





Si riportano in seguito alcuni esempi tratti dalla recente circolare¹⁶ dell'Agenzia delle Entrate in cui si forniscono chiarimenti (anche) in merito alla fuoriuscita dal regime forfettario e alla necessità di procedere con la rettifica della detrazione dell'imposta.

CASO 1

Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il **caso di un professionista che nel mese di settembre 2023 abbia già fatturato e incassato compensi per 80.000 euro** e che nel mese di **ottobre emetta**, nell'ordine:

- ◆ la fattura n. x di 4.000 euro,
- ◆ la fattura n. y di 30.000 euro e, infine,
- ◆ la fattura n. z di 5.000 euro.

Il **20 novembre** è incassata la **fattura n. y di 30.000 euro**: ciò determina il **superamento del limite di 100.000 euro di compensi percepiti nel corso del 2023 e la fuoriuscita immediata dal regime forfettario**.

Di conseguenza, a partire da tale momento il professionista ex forfettario deve **applicare il regime IVA ordinario e deve assoggettare a IVA**, oltre alle fatture emesse successivamente all'incasso, **anche la fattura n. y che ha determinato lo sfioramento**.

Non devono, invece, essere rettificare le fatture n. x e n. z, emesse legittimamente senza IVA, **prima dell'incasso della fattura n. y** che ha causato la fuoriuscita dal regime forfettario, in ossequio a quanto disposto dalla relativa disciplina.

La **rettifica** conseguente all'esempio di cui sopra va effettuata emettendo¹⁷ apposita **nota di variazione in aumento** (tramite SDI) a **integrazione della fattura originaria**, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA dovuta. Dal momento dell'incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a **istituire** gli appositi **registri**¹⁸, annotando le operazioni rilevanti ai fini IVA.

In ipotesi di superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, **l'imposta non detratta in costanza di regime forfettario**, ai fini dell'eventuale rettifica, è indicata **nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento**.

In particolare, il **passaggio dal regime forfettario a quello ordinario comporta la possibilità di rettifica dell'imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili** (a determinate condizioni) e di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell'incasso del corrispettivo dell'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Stante il cambiamento di regime in corso d'anno, la **rettifica dell'imposta non detratta va operata**, quindi:

¹⁶ [circolare n. 32/E del 05.12.2023](#)

¹⁷ ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto IVA

¹⁸ di cui agli artt. 23, 24 e 25 del decreto IVA.



- ◆ **tenendo conto della natura dei beni acquistati** (capitale circolante ovvero cespiti ammortizzabili), e
- ◆ ove necessario, del **periodo compreso** fra
 - ✓ la data dell'**acquisto**, e
 - ✓ la data di **fuoriuscita** dal **regime forfettario**.



In tale ultimo caso, il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il **numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfettario**.

Si ipotizzi, a **titolo esemplificativo**, il caso di un **operatore commerciale** che al **01.10.2023** (data in cui ha incassato un corrispettivo superando il limite di 100.000 euro di ricavi percepiti), abbia in magazzino beni invenduti per 12.200 euro (10.000 imponibile + 2.200 IVA).

In questo caso, **nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è avvenuto il mutamento di regime**, l'operatore **rettifica in aumento l'imposta a credito per 2.200 euro**.

Se, inoltre, l'operatore commerciale ha acquistato il 01.07.2022 un **cespite ammortizzabile** (diverso dagli immobili) per 6.100 euro (5.000 imponibile + 1.100 IVA), nella medesima dichiarazione IVA **rettifica in aumento l'IVA a credito corrispondente ai quinti residui** ($1.100/5 = 220$ euro, da riportare ai mesi nel 2023), vale a dire:

- ◆ **il quinto del 2023 rapportato ai mesi residui dell'anno** (55 euro), più
- ◆ **i quinti pieni del triennio 2024-2026** (660 euro), per un totale di 715 euro.

Se, infine, al 01.10.2023 risultano **servizi non ancora fruiti**, consistenti ad esempio in un **leasing stipulato il 01.03.2023**, regolato con pagamenti semestrali anticipati (1° marzo - 1° settembre) per 3.660 euro (3.000 imponibile + 660 IVA), nella stessa dichiarazione IVA l'operatore commerciale **rettifica in aumento l'IVA a credito per:**

- ◆ **l'importo corrispondente ai mesi residui del 2023** (ottobre, novembre e dicembre = 3 mesi), più
- ◆ **i mesi del 2024** (gennaio e febbraio = 2 mesi), vale a dire 550 euro.

CASO 2

Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel **2023 acceda al regime ordinario perché fuoriuscito l'anno precedente dal regime forfettario** (perdita di uno dei requisiti previsti, **senza sfiorare i 100.000 euro di ricavi/compensi**);

Al 31.12.2022 si presenta la seguente situazione.

| ANNO ENTRATA IN FUNZIONE | BENE AMMORTIZZABILE | VALORE | IVA | RECUPERO IVA | RECUPERO DETRAZIONE |
|--------------------------|---------------------|--------|-----|--------------|---------------------|
| 2020 | Computer | 1.500 | 330 | 2/5 | 132 |





| | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----|-----|------------|
| | 2019 | Cellulare con detrazione IVA limitata al 50% | 1.000 | 220 | 1/5 | 22 |
| | 2018 | Macchinario | 1.500 | 330 | - | - |
| | TOTALE RETTIFICA DETRAZIONE IVA ANNO 2023 | | | | | 154 |



LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE


Il **Decreto Legislativo¹⁹ di riforma in materia di fiscalità internazionale**, ridefinisce, in parte, i criteri di collegamento della residenza fiscale delle persone fisiche.

Alla luce dell'intervento normativo, **a decorrere dal 1° gennaio 2024**, si considerano residenti le persone fisiche che **per la maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le **frazioni di giorno**:

- ◆ hanno la **residenza ai sensi del Codice Civile**;
- ◆ hanno il **domicilio**, inteso come **luogo in cui si sviluppano**, in via principale, le **relazioni personali e familiari** della persona;
- ◆ sono **presenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ sono **iscritte** per la maggior parte del periodo di imposta nelle **anagrafiche della popolazione residente**.

Tutti i suddetti **criteri, alternativi** tra loro, devono essere **verificati** per la **maggior parte del periodo di imposta**, tenendo conto anche degli eventuali **periodi non consecutivi**.

Di seguito si analizzano i principali aspetti della riforma.

| LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE | |
|---|---|
| PREMESSA | <p>Il Decreto Legislativo attuativo della Riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale interviene²⁰ sui criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche.</p> <p>Il Decreto di fatto sostituisce il previgente²¹ testo, apportando modifiche sostanziali.</p> <p>Tra le principali novità, come vedremo di seguito, si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la specificazione di domicilio; ◆ lo specifico riferimento alla frazione di giorno; ◆ il concetto di presenza "fisica" sul territorio dello Stato. |
| IL COMPUTO DEI GIORNI E FRAZIONI DI GIORNO | <p>Il primo aspetto su cui vale la pena soffermarsi è quello che attiene al computo dei giorni validi nei quali i vari requisiti devono manifestarsi.</p> <p>In questo senso la nuova norma non si esprime in numero di giorni, ma resta comunque immutata la precedente definizione: "maggior parte del periodo di imposta". In tal senso, rimangono validi i noti 183 giorni (184 negli anni bisestili).</p> <p>Detta previsione, invero, risulta coerente con la normativa generale che è prevista nella stragrande maggioranza dei Paesi ai fini dell'effettivo periodo di attribuzione della residenza fiscale.</p> <p> Il vero elemento di novità è la precisione in merito al calcolo che, ora, deve tenere conto anche delle frazioni di giorni (senza specificare la durata minima di tali frazioni di giorni).</p> |

¹⁹ D.lgs. 209/2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023.

²⁰ Modificando l'articolo, comma 2 del TUIR.

²¹ Dell'articolo 2, comma 2 "Soggetti passivi".



| | |
|--|---|
| | <p>In proposito, si deve ritenere che anche poche ore in differenti giorni facciano cumulo fra loro e, laddove si superi la metà di una giornata, detta frazione conterà quale giorno intero.</p> <p>In sostanza, nel conteggio si deve tenere conto dei giorni di arrivo e di partenza (per frazioni di giornata), nonché più in generale di ogni periodo di interruzione – anche breve – del tempo in cui l'attività è esercitata nello Stato, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sabati; ◆ domeniche; ◆ festività; ◆ ferie; ◆ congedi per malattia (o per decesso e malattia di un familiare); <p>eccetera.</p> <p>In termini operativi, tutti i criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo di imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi (ma pur sempre all'interno del singolo periodo di imposta interessato).</p> |
| <p>LA RESIDENZA COME LUOGO DI DIMORA ABITUALE</p> | <p>L'elemento concernente la residenza rimane immutato e ripropone sempre lo stesso concetto previsto dal Codice Civile²².</p> <p>La residenza risulta coincidere con la dimora abituale del soggetto in un dato luogo e resta in proposito connotata dai soliti requisiti oggettivi e soggettivi; la residenza potrà quindi ben essere diversa dal luogo eletto dalla persona quale proprio domicilio.</p> <p>Vale la pena segnalare che, come precisato negli anni da certa giurisprudenza di legittimità²³, la residenza non viene comunque meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago.</p> |
| <p>PRESENZA EFFETTIVA ANCHE DISCONTINUA</p> | <p>Il nuovo articolo²⁴ inserisce tra i requisiti sostanziali l'effettiva presenza dell'interessato nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta.</p> <p>Trattasi di un'aggiunta agli altri requisiti indicati, posto che detto criterio non era menzionato nel testo previgente. In considerazione del fatto che su tale criterio, ad oggi, non vi è un'indicazione specifica, l'unica possibile interpretazione sembra essere quella strettamente letterale.</p> <p>Innanzitutto, giova ricordare che, anche in tal caso, la presenza può essere discontinua all'interno del periodo di imposta se, complessivamente, comunque raggiunge il limite dei 183/184 giorni, computati anche per frazioni di giornata (come appena visto).</p> |

²² Articolo 43.

²³ Cassazione n. 435/1973.

²⁴ Il nuovo comma 2 dell'art. 2 del Tuir.



| | | | | | |
|--|--|----|---|----|---|
| | <p>A questo proposito, appare ragionevole presumere che la novità relativa al calcolo dei giorni per frazioni sia proprio collegata all'innovativa introduzione del requisito della presenza fisica effettiva nel territorio dello Stato.</p> <p>In un'ottica operativa, invero, appare assai arduo per un contribuente dimostrare la presenza fisica – come del resto lo sarebbe anche per l'Erario, se non fosse che ovviamente quest'ultimo gode della presunzione di legge, per cui l'inversione dell'onere probatorio ricade sempre a carico del cittadino/contribuente.</p> | | | | |
| <p>DOMICILIO QUALE CENTRO DELLE RELAZIONI PERSONALI E FAMILIARI</p> | <p>Una delle novità di maggior rilievo è sicuramente la precisione relativa al significato che occorre dare al requisito del domicilio. Tale requisito, ora, non è più quello previsto dal Codice Civile²⁵, bensì esclusivamente quello di “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.”</p> <p>Ciò che maggiormente preoccupa in una prospettiva operativa attiene al significato che verrà dato al termine “relazioni personali”, soprattutto dai differenti organi giudicanti delle Corti di Giustizia Tributaria e della stessa Cassazione al proprio interno.</p> <p>In ogni caso, è opportuno verificare cosa accade in pratica.</p> <p>A questo punto, le ipotesi possibili sono soltanto due:</p> <table border="1" data-bbox="427 1066 1430 1402"> <tr> <td data-bbox="427 1066 485 1256">1)</td> <td data-bbox="485 1066 1430 1256">il Legislatore italiano non intende conferire alcuna valenza agli interessi di lavoro della persona (ma questo, oltre che assolutamente illogico, sarebbe pure ingiusto e soprattutto non rispettoso della prassi internazionale e delle Convenzioni)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1256 485 1402">2)</td> <td data-bbox="485 1256 1430 1402">il Legislatore italiano, con la locuzione “relazioni personali”, intende semplicemente ogni altro tipo di interesse al di fuori delle “relazioni familiari” strictu sensu; dunque, anche i rapporti economici e lavorativi</td> </tr> </table> <p>A tal riguardo, tenuto conto anche di quanto espresso nella relazione illustrativa riguardo all'intenzione proclamata di uniformarsi alle convenzioni internazionali, sembrerebbe più probabile la seconda ipotesi.</p> <p>In questo senso, infatti, gli interessi economici e lavorativi non sono mai esclusi da qualsivoglia nozione di domicilio – anzi, in genere è proprio questa la differenza principale tra la residenza e il domicilio.</p> | 1) | il Legislatore italiano non intende conferire alcuna valenza agli interessi di lavoro della persona (ma questo, oltre che assolutamente illogico, sarebbe pure ingiusto e soprattutto non rispettoso della prassi internazionale e delle Convenzioni) | 2) | il Legislatore italiano, con la locuzione “relazioni personali” , intende semplicemente ogni altro tipo di interesse al di fuori delle “relazioni familiari” strictu sensu; dunque, anche i rapporti economici e lavorativi |
| 1) | il Legislatore italiano non intende conferire alcuna valenza agli interessi di lavoro della persona (ma questo, oltre che assolutamente illogico, sarebbe pure ingiusto e soprattutto non rispettoso della prassi internazionale e delle Convenzioni) | | | | |
| 2) | il Legislatore italiano, con la locuzione “relazioni personali” , intende semplicemente ogni altro tipo di interesse al di fuori delle “relazioni familiari” strictu sensu; dunque, anche i rapporti economici e lavorativi | | | | |
| <p>MANCATA ISCRIZIONE AIRE PRESUNZIONE RELATIVA</p> | <p>La novità destinata ad avere maggiore impatto sulla situazione attuale (anche in materia di contenzioso), è il declassamento della condizione relativa alla mancata iscrizione all'AIRE, da requisito formale imprescindibile a mera presunzione di legge relativa, suscettibile di prova contraria.</p> <p>Innanzitutto, si ricorda che le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato²⁶.</p> | | | | |

²⁵ Articolo 43 C.C.

²⁶ Ex art. 2727 del Codice civile.



| | <p>Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite²⁷. Peraltro, dette presunzioni legali possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assolute, per le quali non è ammessa la prova contraria, oppure ◆ relative, per le quali è consentito al contribuente di dimostrare l'insussistenza della pretesa impositiva. <p>In questo caso siamo evidentemente di fronte a una presunzione legale relativa, contro cui è ammessa – seppure non sempre semplice in pratica – la prova contraria (a carico del cittadino/contribuente).</p> <p>A fronte di ciò, è bene rammentare che la determinazione della residenza fiscale è prioritariamente determinata dagli altri requisiti formali e sostanziali, alternativi fra loro: di conseguenza, non ci si potrà certo limitare a fare affidamento soltanto sull'eventuale possibilità di produrre una prova contraria rispetto alla presunzione concernente la mancata iscrizione all'AIRE.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------|---|---|---|--|--|
| <p>SCHEMA DI CONFRONTO 2023 / 2024</p> | <p>In conclusione, a titolo esemplificativo, evidenziamo una sorta di tabella schematica di raffronto tra la versione “ante 1° gennaio 2024” e quella “post 31 dicembre 2023”, dell'art. 2, comma 2 del TUIR, onde facilitare l'immediata verifica delle novità introdotte dal nostro Legislatore.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NORMA IN VIGORE FINO AL 31.12.2023</th> <th style="text-align: center;">NORMA IN VIGORE DAL 01.01.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Comma 2 dell'art. 2 del TUIR</td> <td style="text-align: center;">Comma 2 dell'art. 2 del TUIR</td> </tr> <tr> <td>Tempo: 183/184 giorni nel periodo di imposta</td> <td>Tempo: 183/184 giorni nel periodo di imposta (incluse le frazioni di giorno)</td> </tr> <tr> <td>Requisiti formali/sostanziali alternativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenza ex art. 43 del c.c. ◆ domicilio ex art. 43 c.c. ◆ mancata iscrizione AIRE </td> <td>Requisiti formali/sostanziali alternativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenza ex art. 43 del c.c. ◆ domicilio come centro delle relazioni personali e familiari ◆ presenza fisica </td> </tr> <tr> <td>PRESUNZIONE NON PREVISTA</td> <td>Presunzione legale relativa: mancata iscrizione AIRE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR</td> <td style="text-align: center;">Comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR</td> </tr> <tr> <td>Presunzione legale relativa: iscrizione AIRE cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 04.05.1999)</td> <td>Presunzione legale relativa: iscrizione AIRE cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 04.05.1999)</td> </tr> </tbody> </table> | NORMA IN VIGORE FINO AL 31.12.2023 | NORMA IN VIGORE DAL 01.01.2024 | Comma 2 dell'art. 2 del TUIR | Comma 2 dell'art. 2 del TUIR | Tempo: 183/184 giorni nel periodo di imposta | Tempo: 183/184 giorni nel periodo di imposta (incluse le frazioni di giorno) | Requisiti formali/sostanziali alternativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenza ex art. 43 del c.c. ◆ domicilio ex art. 43 c.c. ◆ mancata iscrizione AIRE | Requisiti formali/sostanziali alternativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenza ex art. 43 del c.c. ◆ domicilio come centro delle relazioni personali e familiari ◆ presenza fisica | PRESUNZIONE NON PREVISTA | Presunzione legale relativa: mancata iscrizione AIRE | Comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR | Comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR | Presunzione legale relativa: iscrizione AIRE cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 04.05.1999) | Presunzione legale relativa: iscrizione AIRE cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 04.05.1999) |
| NORMA IN VIGORE FINO AL 31.12.2023 | NORMA IN VIGORE DAL 01.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Comma 2 dell'art. 2 del TUIR | Comma 2 dell'art. 2 del TUIR | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo: 183/184 giorni nel periodo di imposta | Tempo: 183/184 giorni nel periodo di imposta (incluse le frazioni di giorno) | | | | | | | | | | | | | | |
| Requisiti formali/sostanziali alternativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenza ex art. 43 del c.c. ◆ domicilio ex art. 43 c.c. ◆ mancata iscrizione AIRE | Requisiti formali/sostanziali alternativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenza ex art. 43 del c.c. ◆ domicilio come centro delle relazioni personali e familiari ◆ presenza fisica | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUNZIONE NON PREVISTA | Presunzione legale relativa: mancata iscrizione AIRE | | | | | | | | | | | | | | |
| Comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR | Comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR | | | | | | | | | | | | | | |
| Presunzione legale relativa: iscrizione AIRE cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 04.05.1999) | Presunzione legale relativa: iscrizione AIRE cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 04.05.1999) | | | | | | | | | | | | | | |

²⁷ Art. 2728 del Codice civile.



LE NOVITÀ PER LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI


Ai contratti di **locazione breve** è possibile **applicare** il regime della **cedolare secca**, in linea generale per **non più di quattro appartamenti** per ciascun **periodo di imposta**.

La "**Legge di Bilancio 2024**" ha disposto una **rilevante modifica** per l'**aliquota** della **cedolare** su tali locazioni brevi.

In particolare, è prevista un'aliquota:

- ◆ **del 26%** "a regime";
- ◆ in misura **pari al 21%**, nell'ipotesi in cui la locazione riguardi un solo immobile destinato a locazione breve e, previa **indicazione** di tale **fabbricato** nella **dichiarazione dei redditi**.


Di seguito si analizzano le principali novità.

| LE NOVITÀ PER LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI | |
|---|---|
| PREMESSA | <p>La cedolare secca²⁸ sugli affitti rappresenta, per le persone fisiche, una tassazione alternativa a quella ordinaria e consiste, in particolare, nell'applicazione di un'imposta sostitutiva:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">dell'IRPEF e relative addizionali</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">delle imposte indirette cui sono soggetti i contratti di locazione (imposta di registro e di bollo)</p> </div> <p> Possono avvalersi della cedolare secca esclusivamente le persone fisiche che concedono un immobile in locazione a terzi che lo adibiscono a loro abitazione (no locazioni commerciali).</p> |
| SOGGETTI INTERESSATI | <p>Possono accedere al regime agevolato della cedolare secca esclusivamente le persone fisiche che percepiscono redditi immobiliari derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non effettuate nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una libera professione.</p> <p>In pratica, quindi, la cedolare secca è fruibile solamente dalle persone fisiche che detengono un immobile abitativo, a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proprietà; ◆ altro diritto reale di godimento, di cui l'ipotesi più frequente risulta essere quella dell'usufruttuario. In tale ipotesi, infatti, l'utilizzo dell'immobile e i relativi redditi da fabbricati percepiti con la locazione competono all'usufruttuario che, pertanto, risulta essere il soggetto abilitato ad esercitare l'opzione ed a beneficiare del nuovo regime di tassazione sostitutiva. <p>Alla luce di quanto detto, dunque, non possono accedere al regime agevolato della cedolare secca:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">tutti i sogetti IRES²⁹</p> </div> |

²⁸ disciplinato dall'art. 3 del D.lgs. 23/2011 ("Decreto recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") e dal relativo [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07.04.2011](#).



²⁹ in quanto il comma 1 dell'art. 3 del D.lgs 23/2011 fa espresso riferimento alle persone fisiche.



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>le società di persone, comprese le società semplici</p> <p>gli imprenditori, relativamente ai canoni percepiti per la locazione dei c.d. immobili patrimonio³⁰</p> <p>le persone fisiche che concedono in locazione un immobile non utilizzato come civile abitazione dal locatario (ad esempio l'appartamento utilizzato dal conduttore come ufficio per la propria attività professionale)</p> <p>i condomini per gli immobili affittati ad uso abitativo, oggetto di proprietà condominiale (si pensi ad esempio all'appartamento di proprietà condominiale, affittato al portiere/custode)</p> | | | | | | |
| <p>IMMOBILI OGGETTO DELL'OPZIONE</p> | | <p>L'opzione è consentita solamente nell'ipotesi in cui siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'unità immobiliare deve essere accatastata in una delle categorie abitative del gruppo A, esclusa però la A/10 (relativa a "uffici e studi privati"); ◆ la locazione deve essere ad uso abitativo. <p> Pertanto, la cedolare secca non può trovare applicazione in presenza di immobili che, nonostante risultino accatastati come "abitazione civile" (A/2), siano in realtà locati ad "uso ufficio" (A/10).</p> <p>Specularmente, l'opzione è esclusa anche nell'ipotesi in cui un immobile accatastato come "uso ufficio" (A/10) venga locato ad uso abitativo.</p> | | | | | | |
| <p>CONTRATTI DI LOCAZIONE INTERESSATI DAL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA</p> | | <p>In generale, le norme non fanno alcun riferimento a determinate tipologie di contratto, dunque, la cedolare secca è applicabile alle seguenti tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo:</p> <table border="1" data-bbox="646 1272 1257 1547"> <tr> <td>contratto di locazione "libero"</td> </tr> <tr> <td>contratto di locazione "concordato"</td> </tr> <tr> <td>contratto di locazione transitorio</td> </tr> <tr> <td>contratto di locazione per studenti</td> </tr> <tr> <td>contratto di locazione ad uso turistico</td> </tr> </table> | contratto di locazione " libero " | contratto di locazione " concordato " | contratto di locazione transitorio | contratto di locazione per studenti | contratto di locazione ad uso turistico | |
| contratto di locazione " libero " | | | | | | | | |
| contratto di locazione " concordato " | | | | | | | | |
| contratto di locazione transitorio | | | | | | | | |
| contratto di locazione per studenti | | | | | | | | |
| contratto di locazione ad uso turistico | | | | | | | | |
| <p>EFFETTI IMPOSTE SUI REDDITI</p> | | <p>L'imposta sostitutiva va applicata sull'intero canone di locazione se questo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%; in caso contrario il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalutata.</p> <p>L'opzione per la cedolare secca da parte del locatore comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'addizionale regionale e comunale nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 21% sui canoni relativi a tutti i contratti di locazione (ad esclusione dei contratti a canone convenzionato), compresi quelli non soggetti a registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno – con aliquota 26% – come si vedrà meglio in seguito); | | | | | | |

³⁰ di cui all'art. 90 del TUIR.



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 10% sui canoni relativi ad immobili locati a canone concordato³¹. <p>Tale ultima aliquota si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari³².</p> <p>L'aliquota agevolata del 10% è applicabile a determinate condizioni³³.</p> |
| <p style="text-align: center;">ESERCIZIO DELL'OPZIONE</p> | <p>Il proprietario che sceglie il regime della cedolare secca deve, a pena di inefficacia della scelta fatta, comunicare preventivamente all'inquilino con lettera raccomandata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la scelta per l'applicazione della cedolare secca; ◆ la rinuncia alla facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone di locazione, anche se contrattualmente previsto, a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificate nell'anno precedente. <p>È escluso l'utilizzo della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore e, in ogni caso, il mancato invio della raccomandata porta all'inapplicabilità del regime.</p> <p>L'opzione vincola il locatore all'applicazione della cedolare secca per l'intera durata del contratto – o per la residua parte di esso in caso di opzione esercitata nelle annualità successive – o della proroga.</p> <p> Il locatore, tuttavia, ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità successiva.</p> <p>L'eventuale revoca dovrà essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento, cioè all'annualità per la quale si intende ritornare al regime ordinario, con contestuale pagamento dell'imposta.</p> <p>Resta salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.</p> |
| <p style="text-align: center;">LOCAZIONI BREVI</p> | <p>Anche per il regime delle locazioni brevi è possibile applicare opzionalmente la cedolare secca ai canoni di locazione derivanti da contratti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo situati in Italia; ◆ siano di durata non superiore a 30 giorni; ◆ siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. <p> Il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta; negli altri casi, pertanto, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale³⁴.</p> |

³¹ ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 8 della Legge 431/1998.

³² art. 5, comma 2 della Legge 431/1998.

³³ spetta in linea generale per i contratti relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).


³⁴ ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.



| | |
|--|--|
| | <p>La disciplina delle locazioni brevi si applica ai contratti di durata non superiore a 30 giorni, termine che deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale. Quindi anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti occorre considerare ogni singolo contratto – fermo restando tuttavia che, se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.</p> <p>Tale disciplina si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ sia qualora i contratti siano stipulati direttamente fra locatore e conduttore;♦ sia nel caso in cui i contratti vengano perfezionati con l'intervento di sogetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (sia in agenzie immobiliari "fisiche" che attraverso la gestione di portali on-line), che mettono in contatto i potenziali conduttori e locatori. <p>Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, anche ulteriori servizi aggiuntivi che presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile quali, ad esempio, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile (utenze, wi-fi, aria condizionata eccetera).</p> <p>Al contrario, se i servizi aggiuntivi non presentano una connessione necessaria con la finalità residenziale dell'immobile (ad es. colazione, pasti, guide turistiche) la disciplina in esame non è applicabile.</p> |
| INTERVENTO DI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE | <p>Nel caso in cui i contratti di locazione breve siano stati conclusi con l'intervento di sogetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, si applica una ritenuta del 21% ai canoni di locazione qualora costoro intervengano nel pagamento o incassino i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.</p> <p>La ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore;♦ si applica sull'ammontare lordo del canone o corrispettivo indicato nel contratto di locazione. <p>Eventuali penali, caparre o depositi cauzionali non sono assoggettati alla ritenuta in quanto somme di denaro ulteriori rispetto al corrispettivo.</p> <p>Nel corrispettivo lordo si devono considerare anche:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ le somme relative a spese per servizi aggiuntivi, tranne nel caso in cui esse siano direttamente sostenute dal conduttore o a lui riaddebitate dal locatore;♦ l'ammontare della provvigione dovuta all'intermediario, se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto. |
| LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO | La "Legge di Bilancio 2024" ³⁵ è intervenuta sulla disciplina delle locazioni brevi, prevedendo: |

³⁵ l'art. 1, comma 63 della Legge 213/2023.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|---|---------------------------|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'aumento dell'aliquota della cedolare secca al 26% per i contratti di locazione breve per i quali sia espressa l'opzione per l'imposizione sostitutiva; ◆ la possibilità di applicare l'aliquota in misura ridotta pari al 21% (che corrisponde all'aliquota ordinaria della cedolare secca) per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi. <p> In sostanza, in presenza di più immobili locati la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo e/o terzo e/o quarto appartamento locato (il sopraesposto regime della cedolare secca è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).</p> <p>Deve evidenziarsi che la modifica prevista dalla “Legge di Bilancio 2024” riguarda esclusivamente le locazioni brevi; pertanto, per le “altre” locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l'aliquota del 21% per tutti gli immobili locati.</p> | | | | | | | | |
| <p>OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI CON SEDE NELLA UE</p> | <p>Al fine di adeguare l'ordinamento tributario nazionale alla sentenza c.d. “Airbnb”³⁶, il Legislatore è intervenuto³⁷ con riguardo ai soggetti non residenti che, mediante la gestione di portali telematici, incassano i canoni e corrispettivi, ovvero, intervengono nel pagamento dei canoni e corrispettivi.</p> <p>La norma, così come modificata dalla “Legge di Bilancio 2024”, differenzia gli obblighi di ritenuta e adempimenti fiscali a seconda della residenza degli intermediari (in Italia, nell'Unione europea o fuori) e del fatto che siano o meno riconosciuti privi di una stabile organizzazione (volta a volta, in Italia o nell'Unione europea, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="443 1323 1460 1937"> <tr> <td data-bbox="443 1323 624 1742"> <p>soggetto extra UE</p> </td> <td data-bbox="624 1323 1460 1424"> <p>con una stabile organizzazione in Italia ovvero in uno Stato UE adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1323 624 1742"></td> <td data-bbox="624 1424 1460 1742"> <p>privo di stabile organizzazione in uno Stato UE adempie gli obblighi in esame tramite un rappresentante fiscale. Resta fermo che, in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti, che appartengono al gruppo del soggetto non residente senza stabile organizzazione, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione, versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1742 624 1937"> <p>soggetto UE</p> </td> <td data-bbox="624 1742 1460 1843"> <p>con una stabile organizzazione in Italia adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1742 624 1937"></td> <td data-bbox="624 1843 1460 1937"> <p>privo di stabile organizzazione in Italia può adempiere gli obblighi in esame direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale</p> </td> </tr> </table> | <p>soggetto extra UE</p> | <p>con una stabile organizzazione in Italia ovvero in uno Stato UE adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione</p> | | <p>privo di stabile organizzazione in uno Stato UE adempie gli obblighi in esame tramite un rappresentante fiscale. Resta fermo che, in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti, che appartengono al gruppo del soggetto non residente senza stabile organizzazione, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione, versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve</p> | <p>soggetto UE</p> | <p>con una stabile organizzazione in Italia adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione</p> | | <p>privo di stabile organizzazione in Italia può adempiere gli obblighi in esame direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale</p> |
| <p>soggetto extra UE</p> | <p>con una stabile organizzazione in Italia ovvero in uno Stato UE adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione</p> | | | | | | | | |
| | <p>privo di stabile organizzazione in uno Stato UE adempie gli obblighi in esame tramite un rappresentante fiscale. Resta fermo che, in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti, che appartengono al gruppo del soggetto non residente senza stabile organizzazione, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione, versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve</p> | | | | | | | | |
| <p>soggetto UE</p> | <p>con una stabile organizzazione in Italia adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione</p> | | | | | | | | |
| | <p>privo di stabile organizzazione in Italia può adempiere gli obblighi in esame direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale</p> | | | | | | | | |

³⁶ della Corte di Giustizia UE nella causa C-83/21 del 22.12.2022.

³⁷ modificato l'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017.



CONTRIBUTO FORMAZIONE AUTOTRASPORTO

DOMANDE ENTRO IL 15 APRILE

INTRODUZIONE

Al via gli **incentivi pari a 5 milioni di euro** per sostenere le attività di **formazione professionale del settore dell'autotrasporto di merci** (XIV edizione). Pronte le regole per la richiesta degli **incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi** per l'annualità 2024. Con la pubblicazione del [D.M. 7 febbraio 2024](#)³⁸ sono state definite le **modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo** a supporto delle attività di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

Le domande potranno essere **inviate entro il 15 aprile 2024**. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti destinatari** dell'incentivo e chi può fare domanda?
2. **Qual è l'importo del contributo** concedibile?
3. **Quali requisiti** devono avere **i corsi svolti con strumenti informatici**?
4. **Quali sono i termini e le modalità** di presentazione delle **domande**?
5. **Quali sono le modalità di erogazione** del contributo e gli **obblighi delle imprese** beneficiarie **ai fini della rendicontazione**?

³⁸ in G.U. n. 53 del 4 marzo 2024.



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO E CHI PUÒ FARE DOMANDA?

R.1. I **soggetti destinatari** dell'incentivo sono le **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, i cui:

- ♦ titolari,
- ♦ soci,
- ♦ amministratori,
- ♦ nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni,

partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte **all'acquisizione di competenze** adeguate:

- ♦ alla gestione d'impresa,
- ♦ alle nuove tecnologie,
- ♦ allo sviluppo della competitività
- ♦ ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

- ♦ le **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi** aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e **le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate**, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- ♦ **le strutture societarie** regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

Le iniziative **di formazione o aggiornamento professionale** sono realizzate **attraverso**:

- ♦ piani formativi aziendali,
- ♦ oppure interaziendali,
- ♦ territoriali
- ♦ o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché' esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare³⁹.

³⁹ con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.



Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2.



Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la **formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti** nelle materie disciplinate dal presente decreto.



Sono **esclusi** dall'incentivo **i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli** richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono inoltre concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione⁴⁰.

D.2. QUAL È L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE?

R.2. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è definito in base alla dimensione delle imprese e fissato secondo le seguenti soglie:

| CATEGORIA IMPRESA | CONTRIBUTO MASSIMO |
|------------------------------------|---|
| Microimprese (meno di 10 unità) | 15.000 € |
| Piccole imprese (meno di 50 unità) | 50.000 € |
| Medie imprese (meno di 250 unità) | 100.000 € |
| Grandi imprese (250 unità o più) | 150.000 € |
| Forme associate di imprese | fino a 300.000 € (pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese associate che partecipano al piano formativo) |

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei **seguenti massimali**:

- ◆ **Ore di formazione:** 30 per ciascun partecipante;
- ◆ **Compenso della docenza in aula:** 120,00 euro per ogni ora;
- ◆ **Compenso dei tutor:** 30,00 euro per ogni ora;
- ◆ **Servizi di consulenza** a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, **le spese complessive** inerenti **all'attività didattica** di cui:

- ◆ personale docente,
- ◆ tutor,
- ◆ spese di trasferta,
- ◆ materiali e forniture con attinenza al progetto,
- ◆ ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione

⁴⁰ ai sensi dell'art. 31, comma 2 del regolamento (CE) n. 651/2014.



- ◆ e costo dei servizi di consulenza direttamente legati all'iniziativa formativa, **dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.**



Relativamente ad ogni progetto formativo, è possibile **optare per la formazione a distanza.**

D.3. QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I CORSI SVOLTI CON STRUMENTI INFORMATICI?

R.3. Qualora si opti per la **formazione a distanza**, i **corsi**, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i **seguenti requisiti**:

- ◆ l'**attività formativa** deve essere svolta **attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori** consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- ◆ l'**intero corso deve essere video registrato** consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- ◆ i **docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità**, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
- ◆ le **registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate**, registrate in formato elettronico e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- ◆ al **soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.**

Ai fini del finanziamento, l'**attività formativa** deve essere **avviata a partire dal 15 maggio 2024** e deve avere termine **entro il 31 ottobre 2024**. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto (successivi quindi al 4 marzo).

**ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
dal 15 maggio 2024 ed entro il 31 ottobre 2024**



Le imprese che intendono apportare **modifiche al calendario dei corsi comunicato** al momento della presentazione della domanda (qualsiasi modifica avente ad oggetto variazioni delle date, orari e sedi di svolgimento dei corsi formativi)⁴¹, dovranno comunicarle **esclusivamente on-line accedendo ad apposita applicazione informatica** sul sito **www.ramspa.it** alla pagina dedicata all'incentivo Formazione XIV, **entro il 6 maggio 2024**.

La documentazione inviata in qualsiasi altra modalità non sarà oggetto di lavorazione.

D.4. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?


R.4. Le **domande** per accedere al contributo dovranno essere inviate **tramite PEC** a partire **dal 14 marzo 2024 ed entro il 15 aprile 2024**, esclusivamente:

⁴¹ Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 comma 7 lett. e) del D.M. n.28 del 7 febbraio 2024.



- ◆ alla **Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture**, all'indirizzo dg.ssa@pec.mit.gov.it
- ◆ e alla **Società Rete Autostrade Mediterranee** per la logistica, le infrastrutture e i trasporti a cui viene affidata l'istruttoria delle domande, il monitoraggio e i controlli, all'indirizzo ram.formazione2024@pec.it

Le **domande sottoscritte** con **firma digitale dal rappresentante legale** dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: **"Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 14"**.



L'istanza di accesso ai contributi dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente il seguente modello:

[DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI \(pdf editabile\)](#)

Ogni impresa ha inoltre l'onere di allegare alla domanda e inviare al medesimo indirizzo PEC:

[la struttura del Calendario delle lezioni \(.xls\)](#)

Al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia, ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, **può presentare una sola domanda** di accesso al contributo.

Al **momento della compilazione della domanda** dovranno essere **obbligatoriamente indicati**, a pena di inammissibilità, oltre ai **dati identificativi del richiedente** ed alle altre informazioni⁴², i **seguenti elementi**:

- a) il **oggetto attuatore delle azioni formative**⁴³ che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
- b) il **programma del corso** (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);
- c) **dichiarazione**⁴⁴ con la quale il **oggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato** e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;

⁴² previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

⁴³ conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009.

⁴⁴ resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



d) il **preventivo della spesa** suddiviso nelle seguenti voci:

- ✓ **costi della docenza in aula;**
- ✓ **costi dei tutor;**
- ✓ **altri costi per l'erogazione della formazione;**
- ✓ **spese di viaggio** relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
- ✓ **materiali e forniture** con attinenza al progetto;
- ✓ **ammortamento degli strumenti** e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- ✓ **costi dei servizi di consulenza** relativi all'iniziativa formativa programmata;
- ✓ **costi di personale** dei partecipanti al progetto di formazione;
- ✓ **spese generali indirette**, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;

e) il **calendario del corso** (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). **Qualsiasi modifica** di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere **comunicata online** - accedendo ad apposita applicazione informatica che sarà pubblicata sul sito www.ramspa.it - **almeno tre giorni prima** rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. La documentazione inviata ad altro indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro indirizzo di posta elettronica non sarà oggetto di lavorazione. Per tali casi, la modifica potrà infatti essere effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata.

MODIFICA AL CALENDARIO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Le imprese che intendono apportare **modifiche al calendario dei corsi comunicato** dovranno comunicarle **esclusivamente on-line accedendo ad apposita applicazione informatica** sul sito www.ramspa.it alla pagina dedicata all'incentivo Formazione XIV, **entro il 6 maggio 2024**.

Qualora, in esito **all'istruttoria di ammissibilità**, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale⁴⁵.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE?

⁴⁵ prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24.



R.5. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà **al termine della realizzazione del progetto formativo**, che dovrà essere **completato entro** e non oltre **il 31 ottobre 2024**.

Abbiamo detto infatti che, ai fini del finanziamento, **l'attività formativa dovrà essere avviata a partire dal 15 maggio 2024 e terminare entro il 31 ottobre 2024**. Potranno essere **ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo** anche se antecedenti al 15 maggio, purché successivi al 4 marzo 2024⁴⁶.

Nel caso in cui **l'attività formativa venga avviata prima della chiusura fase procedimentale di istruttoria di ammissibilità della domanda**, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo.

Anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.

Entro il 2 dicembre 2024, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere **inviata** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2024@pec.it nonché alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC dq.ssa@pec.mit.gov.it **specificando la rendicontazione** dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: **«Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 14»**.

RENDICONTAZIONE
Entro il 2 dicembre 2024

La documentazione dovrà essere **sottoscritta con firma digitale** dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

A tale documentazione deve essere **allegata una relazione di fine attività** debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.



La **documentazione contabile** dovrà, a pena di inammissibilità, essere **certificata da un revisore legale indipendente** e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali⁴⁷.

All'atto della **rendicontazione** dovranno, inoltre, **essere allegati** i seguenti documenti:

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE

- a) **elenco dei partecipanti in formato Excel** e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture

⁴⁶ Successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

⁴⁷ Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 7, lettera d), punto 7, ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4, del [presente decreto](#).



societarie, anche in forma associata⁴⁸, andrà allegato l'elenco in formato Excel completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato;

- b) **dettaglio dei costi per singole voci.** In caso di consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale costo sostenuto dalle singole imprese associate;
- c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di **lavoratori svantaggiati o disabili**;
- d) documentazione comprovante **l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa**;
- e) se la **formazione è svolta a distanza**, la **registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore** da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- f) **registri di presenza** firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- g) **dichiarazione del tutor o responsabile del corso⁴⁹ attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza** e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning di cui al punto e);
- h) **dichiarazione dell'ente di formazione⁴⁶** attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
- i) **dichiarazione con la quale l'impresa di autotrasporto⁴⁶** conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
- j) **coordinate bancarie** dell'impresa.

Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, **l'importo complessivo dei costi preventivati** o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto **venga superato**, il **piano dei costi verrà riparametrato** d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati.

Qualora, invece, dovesse risultare la **mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti**, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad **integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni**. Decorso

⁴⁸ di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

⁴⁹ resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.



tale termine di tempo, **l'istruttoria verrà conclusa** sulla base della sola documentazione valida disponibile.

Successivamente, la Commissione⁵⁰ istituita al fine di valutare le istanze presentate, procede, alla **verifica dei requisiti di ammissibilità**. L'Amministrazione, tramite posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione.

Contestualmente **la Commissione e il soggetto gestore** «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» **procederanno alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it** nella sezione *Incentivi > Formazione > Formazione XIV Edizione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci > Documentazione > Autotrasporto Contributi ed Incentivi, dell'elenco delle domande presentate*, completo dell'indicazione delle **rispettive somme di spesa preventivate**, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedurali, che verrà aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedurali.

Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la Commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, **entro 150 giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo** e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti.

L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse stanziare pari a 5 milioni di euro.

Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

⁵⁰ Istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 125654 del 14 marzo 2024](#)

Modifica delle informazioni da trasmettere per la **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni.

- ◆ [Modello - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA](#)
- ◆ [Allegato A - Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Comunicazione IVA Trimestrale](#)

[Provvedimento 105669 dell'8 marzo 2024](#)

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 recante "**Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 16/E del 12 marzo 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per il **versamento**, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), **dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)** relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo, di cui alla legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 e ridenominazione del codice tributo "5901".

[Risoluzione 14/E dell'8 marzo 2024](#)

Detrazione spettante per l'**acquisto di case antisismiche - Conclusione dei lavori strutturali**



dell'edificio prima della stipula dell'atto di compravendita – Art. 16, comma 1– septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 59 del 05.03.2024 alla n. 71 del 14.03.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MARZO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 15.03.2024 AL 29.03.2024

Venerdì 15 marzo 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 marzo 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Venerdì 15 marzo 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** hanno tempo fino a **venerdì 15 marzo** per effettuare il pagamento delle **prime tre rate** della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della "Rottamazione-quater" (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU). Sono altresì differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023) per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche **colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023**.



Sono previsti **5 giorni di tolleranza** e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente **entro il 20 marzo 2024**.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella [Comunicazione delle somme dovute](#).

Lunedì **18 marzo 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche

Lunedì **18 marzo 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì **18 marzo 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **febbraio 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.



Lunedì 18 marzo 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti**.

Lunedì 18 marzo 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **febbraio 2024** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì 18 marzo 2024

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 18 marzo 2024

Le **Società capitali** (spa, srl e sapa) devono versare la **tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri** tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì 18 marzo 2024

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di febbraio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 marzo 2024

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC



e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 marzo 2024**

Versamento in **unica soluzione del saldo Iva** relativa al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, **della 1° rata dell'IVA** senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 10, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di dicembre 2024), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 marzo 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 marzo 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **febbraio 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 marzo 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le **Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate** per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi **per l'anno 2023**. Il termine è fissato al 18 marzo 2024, in quanto il 16 cade di sabato (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

Sempre entro lo stesso termine i sostituti d'imposta **devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (CU 2024)** contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2023, mediante invio postale o consegna diretta.



Lunedì 18 marzo 2024

La "**Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti**" e delle ritenute effettuate nel 2023 (c.d. CUPE) **deve essere rilasciata** entro tale data **ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili** derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Lunedì 18 marzo 2024

I soggetti che erogano **mutui agrari e fondiari** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, **relativi all'anno 2023**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Lunedì 18 marzo 2024

Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, **i dati dell'anno precedente** relativi:

- ◆ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto
- ◆ ai contratti di assicurazione - con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie - per i soggetti contraenti.

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Lunedì 18 marzo 2024

Le **forme pensionistiche complementari** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i **dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2023**. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d'imposta.

Lunedì 18 marzo 2024

I **soggetti che emettono fatture relative a spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle



| | |
|----------------------|---|
| | spese sostenute nell'anno 2023 , con riferimento a ciascun decesso. |
| Lunedì 18 marzo 2024 | Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili ("sezioni primavera") sostenute dai genitori nell'anno 2023 . |
| Lunedì 18 marzo 2024 | Gli istituti scolastici inviano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell'anno d'imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. |
| Lunedì 18 marzo 2024 | Le università statali e non statali comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2023 . Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti. |
| Lunedì 18 marzo 2024 | Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2023 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal . |
| Lunedì 18 marzo 2024 | Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici , devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2023 , delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari , ai fini del riconoscimento della |



detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica.

I contribuenti che hanno sostenuto **spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:

- ◆ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata
- ◆ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#). La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

Lunedì 18 marzo 2024

I contribuenti che hanno sostenuto **spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale** possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque



possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:

- ◆ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta;
- ◆ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#). La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall'anno 2024. Per l'anno 2023, le disposizioni di cui al punto 2 si applicano a partire dalla data di pubblicazione del [Provvedimento del 4 ottobre 2023](#).

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

Lunedì **25 marzo 2024**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2024, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

